

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 266/CGF
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 162/CGF – RIUNIONE DEL 3 FEBBRAIO 2012

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO SIG. VECCHI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA VIAREGGIO/SPAL DEL 22.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.104/DIV del 24.1.2012)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 104/DIV del 24.1.2012, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al signor Stefano Vecchi.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Viareggio/Spal del 22.1.2012, il Vecchi assumeva un comportamento offensivo verso l'arbitro e un suo assistente.

Avverso tale provvedimento il Vecchi ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 27.1.2012 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 1.2.2012, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal signor Stefano Vecchi, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL FONDI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PALUMBO LUIGI SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/ FONDI CALCIO DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 107/DIV del 31.1.2012)

La società Fondi Calcio S.r.l. con ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza, fatto pervenire alla Corte di Giustizia Federale nei termini stabiliti dal C.G.S., chiede che venga

esaminato il predetto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al calciatore Palumbo Luigi, seguito gara Vigor Lamezia/Fondi del 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 107/DIV 31.1.2012), con procedura d’urgenza.

La Corte rileva l’inammissibilità della procedura richiesta ai sensi dell’art. 35 C.G.S. in quanto non applicabile in relazione alla sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Fondi Calcio s.r.l. di Fondi (Latina).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO BASSANO VIRTUS 55 S.T. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORREA BELMONTE LUCAS ALBERTO SEGUITO GARA LATINA/BASSANO V. DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 107/DIV del 31.1.2012)

Il ricorrente propone reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Correa Belmonte Lucas Alberto, seguito gara Latina/Bassano V. del 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com.Uff. n. 107/DIV del 31.1.2012), perché, a fine gara, colpiva con un pugno il volto di un calciatore della squadra avversaria.

Il ricorrente ricostruisce la dinamica dei fatti in modo diverso rispetto ai referti arbitrali e, pur riconoscendo l’irregolarità del gesto commesso dal Correa Belmonte, chiede un provvedimento più proporzionato alla realtà dei fatti, consistente nella riduzione della sanzione irrogata.

La Corte, letto il ricorso ed udita la parte, rileva che la ricostruzione degli eventi riportata nel referto arbitrale, il quale ha valore di prova privilegiata come più volte dichiarato da codesta Corte di Giustizia, giustifica e conferma la sanzione irrogata della squalifica di 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Bassano Virtus 55 S.T. s.r.l. di Bassano del Grappa (Vicenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO A.C. RIMINI 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. D’ANGELO LUCA SEGUITO GARA RIMINI/ VALENZANA DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 107/DIV del 31.1.2012)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata con il Comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara all’allenatore Luca D’Angelo a seguito del comportamento tenuto da quest’ultimo dopo la gara Rimini 1912/Valenzana del 29.1.2012 valevole per il campionato di Lega Pro II Divisione Girone A.

La sanzione veniva infatti comminata poiché il suddetto allenatore aveva tenuto un comportamento gravemente antisportivo, costituito da urla e proteste ingiuriose nei confronti del direttore di gara, costretto a interrompere il gioco per farlo addirittura allontanare dall’area di gioco, fino a determinare nell’arbitro la necessità di espellerlo.

Gli argomenti proposti dalla società reclamante nel ricorso avverso tale sanzione, possono essere parzialmente accolti, rivelandosi sufficiente – seppur tiepida – la giustificazione atta a far ritenere che non sussistesse la possibilità materiale per l’allenatore di allontanarsi dall’area di gioco; tuttavia al di là del comportamento che avrebbe dovuto essere diverso in ragione del ruolo ricoperto nella squadra, le condizioni generali della gara consentono di poter individuare elementi

attenuanti.

La Corte, pertanto, ritiene che la sanzione inflitta al tecnico possa essere parzialmente rideterminata

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Rimini 1912 s.r.l. di Rimini riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. D'Angelo Luca a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 24 maggio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete